



**Comune di Pozzolengo**  
**Provincia di Brescia**

**DELIBERAZIONE N. CC/ 11**

**In data: 30.03.2016**

## **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Adunanza **ordinaria** di 1<sup>^</sup> convocazione – seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO.**

L'anno **duemilasedici** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

|                                     | Presenti Assenti |
|-------------------------------------|------------------|
| BELLINI PAOLO (SINDACO)             | Presente         |
| MADDI PAOLO (CONSIGLIERE)           | Presente         |
| RAFFA FAUSTO (CONSIGLIERE)          | Presente         |
| FRACCHIA FRANCESCO (CONSIGLIERE)    | Assente          |
| DEGANI PAOLO (CONSIGLIERE)          | Presente         |
| D'ARCO MARIA VIRGINIA (CONSIGLIERE) | Presente         |
| TERRAROLI PAOLA (CONSIGLIERE)       | Presente         |
| BARONI CLAUDIA (CONSIGLIERE)        | Presente         |
| BUSTI MARIKA ( CONSIGLIERE)         | Presente         |
| CALABRESI STEFANO (CONSIGLIERE)     | Presente         |
| GANGEMI ROSARIO (CONSIGLIERE)       | Presente         |
| PIETROPOLI NICOLA (CONSIGLIERE)     | Presente         |
| GHITTORELLI MATTEO (CONSIGLIERE)    | Presente         |

Partecipa il Segretario Comunale. **DOTT.SSA VALERIA FERRO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. **PAOLO BELLINI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato posto al n. 11 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che riconosce potestà regolamentare all'ente locale disponendo al comma 1: *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Preso atto che la norma suddetta assicura al Comune potestà impositiva confermata dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;;

Visto l'art. 149, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, con particolare riferimento al comma 2;

Verificato che il richiamato comma 2 riconosce ai Comuni il principio di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite;

Preso atto che il successivo comma 4, elenca gli ambiti di competenza della finanza dei Comuni;

Atteso che la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente), reca le disposizioni che devono regolare i rapporti tra ente impositore e contribuente;

Considerate le previsioni contenute nella Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), che disciplina le diverse fattispecie relative alla gestione dei tributi locali;

Visti, in particolare, il disposto degli articoli da 101 a 108, da 142 a 152, da 156 a 184, da 189 a 192, e 311 della citata Legge n. 296/2006, nonché la nota 31 gennaio 2007, prot. 1184, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che interessano vari aspetti che afferiscono alla regolamentazione della fiscalità locale;

Preso atto che nella gestione delle entrate relative ai tributi locali occorre assumere un approccio di collaborazione con il contribuente, nell'ottica della compliance fra ente impositore e cittadini;

Ritenuto opportuno adottare tutti gli strumenti che consentono all'amministrazione locale di seguire l'orientamento sopra auspicato;

Verificato che gli istituti deflativi del contenzioso consentono agli uffici fiscali locali di raggiungere accordi con i contribuenti senza peraltro dover ricorrere alla giustizia tributaria;

Rilevato che accordi che dovessero intervenire tra l'ente impositore ed i contribuenti, al fine di evitare, il sorgere di contenzioso, comporta risparmi in termini di tempo e di risorse economiche, con il vantaggio di semplificare la fase della riscossione;

Rimarcato che la certezza della riscossione costituisce il presupposto per una corretta elaborazione di stime e di previsioni che stanno alla base del bilancio dell'ente comunale;

Evidenziato che l'istituto del ravvedimento operoso rappresenta, fra i diversi istituti deflativi previsti dalla normativa vigente quello di più facile e semplice applicazione;

Atteso che il richiamato istituto deflativo consente di ridurre il contenzioso e di velocizzare la fase della riscossione, in ragione della possibilità concessa al contribuente di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando in misura considerevole della riduzione delle sanzioni;

Visto l'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina, appunto, il ravvedimento operoso da parte del contribuente;

Visto l'articolo 1, comma 637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), che ha apportato rilevanti modifiche all'istituto in esame;

Verificate le nuove modifiche apportate dal D. Lgs. n. 158/2015 che ha riformato le misure delle sanzioni del ravvedimento operoso;

Considerato che le rilevanti modifiche sopra ricordate, consentono di ampliare le fattispecie a cui applicare il ravvedimento operoso;

Preso atto che le integrazioni apportate dalla predetta Legge n. 190/2014, previste espressamente per gli uffici fiscali dell'Agenzia delle entrate, possono essere automaticamente applicate ai tributi locali solo per la fattispecie indicata al comma 1, lett. a-bis);

Rilevato che la nuova fattispecie concerne il cosiddetto "ravvedimento intermedio" (o medio), per le regolarizzazioni che intervengono entro 90 giorni dalla violazione, a cui è applicata una sanzione nella misura dell'1,67%;

Preso atto delle nuove casistiche introdotte dal legislatore che, tuttavia non è possibile applicare immediatamente all'ente locale;

Verificato che le ulteriori casistiche introdotte, previste alle lettere b-bis) e b-ter), possono essere applicate in virtù della richiamata potestà regolamentare, sancita dall'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sopra citato;

Ritenuto pertanto prevedere, nel nuovo regolamento che si intende approvare, per la disciplina del ravvedimento operoso, anche le fattispecie indicate alle predette lettere b-bis) e b-ter), che dispongono:

1. ravvedimento entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
2. ravvedimento oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%;

Evidenziato altresì che l'applicazione del ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche;

Verificato che l'adozione del ravvedimento operoso è precluso solamente quando siano stati notificati atti di accertamento;

Preso atto che le violazioni che è possibile regolarizzare, anche se non disciplinate, sono le seguenti:

1. Ravvedimento sprint, per le violazioni sanate entro i 14 giorni dal termine di scadenza dell'adempimento, a cui si applica una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
2. Ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla violazione per il quale la sanzione è applicata nella misura dell'1,5%, per i giorni successivi al quattordicesimo, fino al trentesimo dalla violazione;
3. Ravvedimento intermedio, successivamente al trentesimo giorno dall'adempimento, entro il novantesimo giorno, comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1,67%, da adottare per regolarizzare anche gli eventuali errori commessi in relazione alla dichiarazione del tributo, oltre alla sanatoria per gli omessi/tardivi versamenti;
4. Ravvedimento lungo, quando il contribuente intende sanare la propria posizione dopo i 90 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione; se questa non deve essere presentata, il termine è di un anno dalla violazione;

Rilevato che le casistiche che si intende includere, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta al Comune, sono quelle di seguito riportate:

- Ravvedimento operoso entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva, alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
- Ravvedimento operoso oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%;

Rilevata l'opportunità di approvare un regolamento che disciplini compiutamente l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso;

Preso atto che, in conformità al principio del favor rei, il beneficio della sanzione ridotta verrà applicata a tutte le violazioni commesse anche in epoca anteriore al 1° gennaio 2016;

Vista la relazione del responsabile del procedimento rag. Marcheselli;

Vista l'allegata bozza che propone il regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso che si intende sottoporre ad approvazione;

Verificato che il comma 2 del citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

*tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 , “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Dato atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori/Revisore unico, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, resi dai competenti Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n° 12 su n° 12 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
3. di prendere atto che il predetto regolamento avrà efficacia dal 1giugno 2016;
4. di dare atto che sul presente atto sono stati espressi i pareri di regolarità, in conformità alla normativa vigente;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

ATTESA l'urgenza di provvedere, su proposta del Sindaco,

CON VOTI favorevoli n° 12 su n° 12 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/2000.



COMUNE DI POZZOLENGO  
Provincia di Brescia

UFFICIO RAGIONERIA-

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA

CONSIGLIO COMUNALE

30 MAR 2016

NELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DEL  
RAVVEDIMENTO OPEROSO.

**PROPOSTA E RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:**

Si propone l'adozione di un atto deliberativo in ordine  
all'argomento indicato in oggetto.

---

---

---

---

---

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO  
COMUNALE N° 11 DEL 30 MAR 2016

SERVIZIO RAGIONERIA

Parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

La sottoscritta dott.ssa Cristiana Arrighi (inquadrata alla cat. D ) in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, in relazione alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente l'oggetto retroindicato, esprime sotto il profilo della sola regolarità

TECNICA:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO, per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_

Pozzolengo, 24 MAR 2016



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(dott.ssa Cristiana Arrighi)

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

La sottoscritta dott.ssa Cristiana Arrighi (inquadrata alla cat. D ) Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente l'oggetto retroindicato, esprime sotto il profilo della sola regolarità:

CONTABILE  TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO, per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_

Pozzolengo, 24 MAR 2016



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(dott.ssa Cristiana Arrighi)

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere espresso ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

La sottoscritta dott.ssa Cristiana Arrighi (inquadrata alla cat. D ) responsabile del servizio Finanziario, in relazione alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente l'oggetto retroindicato, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

ESISTE LA COPERTURA FINANZIARIA

LA DISPONIBILITA' FINANZIARIA E' INSUFFICIENTE.

La spesa / L'entrata viene imputata / liquidata / incamerata ai seguenti capitoli:

- Capitolo \_\_\_\_\_ Denominazione" \_\_\_\_\_ "
- Art. \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_ Impegno n° \_\_\_\_\_
- Capitolo \_\_\_\_\_ Denominazione" \_\_\_\_\_ "
- Art. \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_ Impegno n° \_\_\_\_\_
- Capitolo \_\_\_\_\_ Denominazione" \_\_\_\_\_ "
- Art. \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_ Impegno n° \_\_\_\_\_
- Capitolo \_\_\_\_\_ Denominazione" \_\_\_\_\_ "
- Art. \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_ Impegno n° \_\_\_\_\_
- Capitolo \_\_\_\_\_ Denominazione" \_\_\_\_\_ "
- Art. \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_ Impegno n° \_\_\_\_\_

Pozzolengo, \_\_\_\_\_

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(dott.ssa Cristiana Arrighi)

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to PAOLO BELLINI

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 158 Reg. pubbl.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Li, 11/04/2016

L'Istruttore Amministrativo  
F.to (Laura Boldrini)

---

Note:

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, c.3 del T.U. n° 267/2000).

Li,

L'Istruttore Amministrativo  
F.to (Laura Boldrini)

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Funzionario Delegato  
(Laura Boldrini)

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DEL RAVVEDIMENTO  
OPEROSO**

**APPROVATO CON  
DELIBERAZIONE  
C.C. N. 11 DEL 30/03/2016**



# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Scopo ed efficacia del regolamento

## TITOLO II MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

- Art. 3 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso
- Art. 4 – Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso
- Art. 5 – Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso
- Art. 6 – Misura delle sanzioni ridotte
- Art. 7 – Calcolo del ravvedimento operoso

## TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 8 – Norme finali

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.
2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di compliance tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona fede.

### **Art. 2 Scopo ed efficacia del regolamento**

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.
3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta tax compliance, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno.

**TITOLO II**  
**MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**Art. 3**

**Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso**

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:
  - a. Imposta Municipale Propria (IMU),
  - b. Tassa sui servizi indivisibili (TASI),
  - c. Tributo sui rifiuti (T.A.R.S.U., TARES, TARI),
  - d. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.),
  - e. Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni,
  - f. Canone per Illuminazione Votiva
2. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

**Art. 4**

**Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso**

1. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi/entrate, presentando apposita istanza.
2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
3. Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi/entrate, su apposita istanza del contribuente.

**Art. 5**

**Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso**

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
  - a. violazioni derivanti da omessi versamenti,
  - b. violazioni relative a parziali versamenti,
  - c. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.
2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:
  - a. invio della denuncia tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
  - b. le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.

**Art. 6**

**Misura delle sanzioni ridotte**

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:
  - o Ravvedimento sprint:
    - per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| giorni   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |
| sanzione | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |

- o Ravvedimento breve:

- per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;
- Ravvedimento medio:
  - per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;
- Ravvedimento lungo:
  - per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;
- Ravvedimento entro due anni:
  - per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,28 % dell'imposta;
- Ravvedimento oltre due anni:
  - per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;
- Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione:
  - l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale.

#### **Art. 7**

#### **Calcolo del ravvedimento operoso**

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
  - a. la somma omessa,
  - b. l'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 6,
  - c. gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 8**  
**Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.
2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate.